

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida” approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare nella riunione dell’11 gennaio 2011**

**EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA FNOMCEO ALLA ATTENZIONE DEL GOVERNO:**

All’art. 14 recante **“Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in materia di revisione e di sospensione della patente di guida”** al comma 1-quinquies dopo le parole **“nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119,”** aggiungere le seguenti **“comma 2,”**.

**Motivazione:** il recepimento di tale modifica escluderebbe dal campo di applicazione della norma il medico di fiducia.

**La norma di cui all’art. 14 dello schema di decreto-legislativo – AG n. 323, così come formulata, infatti, prefigura situazioni che, a nostro giudizio, intervengono nella relazione medico curante-assistito potendone compromettere il rapporto di fiducia, qualora l’obbligo di segnalazione vada oltre la compilazione del certificato anamnestico richiesto dall’interessato.**

**Da ciò discende la manifesta preoccupazione che tale procedura possa indurre gli interessati a non sottoporsi a visite e controlli medici o ad assumere comportamenti omissivi su sintomi e segni, con ulteriore e grave pericolo per la salute pubblica, oltre che individuale o, ancora, possa creare circuiti di cura elusivi e collusivi.**

**Si ritiene pertanto che la figura del medico di fiducia vada esplicitamente esclusa dalla previsione di cui all’art. 14 dello schema di decreto legislativo – AG n. 323.**